

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione IMU di terreni agricoli in caso di fusione comunale

di **Alessandro Bonuzzi**

La **circolare del Ministero delle finanze n. 4/DF** di ieri fornisce chiarimenti in merito **all'esenzione dall'IMU** prevista dalla Legge di Stabilità 2016 per i terreni agricoli ricadenti nei comuni che per effetto di una **fusione**, anche per incorporazione, non risultano nell'elenco allegato alla circolare n. 9/1993.

In effetti, il documento ministeriale fa riferimento **in modo specifico** al primo periodo del comma 13 dell'articolo 1 L. 208/2015, secondo cui ***"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993"***.

Preliminarmente, viene evidenziato che **l'elenco** allegato alla circolare n. 9/1993, che individua appunto i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina esenti dall'imposta, contiene, suddivisi per provincia, comuni **annotati** e comuni **non annotati**.

L'esonero opera su **tutto il territorio comunale** per i comuni in corrispondenza dei quali non è riportata alcuna annotazione. Diversamente, ove è riportata **l'annotazione parzialmente delimitato**, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera **limitatamente** ad una parte del territorio comunale.

Pertanto, il beneficio non si applica **indiscriminatamente** per i tutti i terreni agricoli dei comuni indicati nell'allegato della circolare, ma solo per quelli ubicati in comuni non annotati o ubicati nelle **zone agevolate** dei comuni annotati.

Può accadere, però, che venga attuato un **processo di riorganizzazione** del territorio che prevede la fusione di comuni. Al riguardo, la risoluzione in commento precisa che si deve distinguere tra fusione tradizionale e fusione per incorporazione.

La prima produce **l'estinzione giuridica** dei comuni interessati dal processo aggregativo e la costituzione di un nuovo comune. La fusione per incorporazione comporta, invece, la **continuità giuridica** del comune incorporante.

La distinzione comunque non rileva ai fini dell'esenzione dall'IMU. Infatti, per verificare l'applicazione del beneficio, **occorre prendere in considerazione l'ubicazione dei terreni e controllare se questi rientrano o meno nelle zone agevolate secondo le indicazioni contenute**

nella circolare n. 9/1993, indipendentemente dalla circostanza che i comuni originari si siano fusi in un comune anche di nuova denominazione e, quindi, non presente nella circolare.

Pertanto, rileva non tanto il nome del comune bensì la **porzione di territorio**.

Alla luce di tale criterio, il Ministero ritiene che in caso di fusione di:

- ***“due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti”;***
- ***“un comune esente con uno non esente, in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9/1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione”;***
- ***“un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato”;***
- ***“due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune”.***